

Direttiva della Funzione pubblica sulla ripartenza. Lo smart working resta ancora la regola

Fase 2, riaprono gli sportelli p.a. Gli enti possono ampliare i servizi da rendere in presenza

DI LUIGI OLIVERI

Anche le p.a. possono gradualmente ampliare la gamma dei servizi indifferibili da rendere in presenza, sebbene il lavoro agile resti la modalità lavorativa ordinaria. La direttiva 3/2020 della Funzione Pubblica conferma che il lavoro agile resta ancora fermo, ma in conseguenza della riapertura di una serie di attività produttive indica alle varie amministrazioni la possibilità di rivedere l'organizzazione degli uffici.

In particolare, le p.a. «possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all'immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali», secondo quanto disposto dal dpcm 26 aprile 2020 e dalle future misure normative.

Dunque, le amministrazioni, se la presenza in servizio sia valutata come indispensabile per il supporto al riavvio delle attività produttive, dovranno adottare specifici provvedimenti posti ad individuare personale precedentemente posto in smart working, per farlo cessare da questa modalità di espletamento della prestazione, anche solo parzialmente, e fargli svolgere attività in sede.

Questo, ovviamente, si basa sul presupposto, espressamente enunciato dalla direttiva, che l'attività svolta dalla amministrazione pubblica continua rientrare tra quelle non sospese, fermo restando il richiamo all'articolo 87 del d.l. 18/2020 che, come rilevato prima definisce il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.

Secondo la direttiva, la riapertura delle attività produttive impone di considerare come «urgenti» ai sensi dell'articolo 103 del dl 18/2020, convertito in legge 27/2020 i procedimenti amministrativi «connessi alla immediata ripresa delle citate attività produttive, industriali e commerciali rispetto alle quali le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, ricevono e danno seguito alle istanze e alle segnalazioni dei privati». Pertanto, per questo tipo di procedimenti è da considerare non operante la sospensione dei termini, prevista dal medesimo articolo 103.

La direttiva, comunque, guarda anche al futuro. Indica alle amministrazioni, infatti, di definire modalità di gestio-

ne del personale duttili e flessibili, per assicurare supporto alla progressiva ripresa delle attività sia in modo adeguato e da garantire comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti.

L'esperienza di lavoro agile, che Palazzo Vidoni conferma essere stata molto diffusa, deve costituire l'occasione per impiantare a regime questa modalità organizzativa, con particolare attenzione «alla digitalizzazione dei processi e al potenziamento della strumentazione informatica, che non sempre si è rivelata adeguata nelle singole realtà amministrative». Per questo, la Direttiva, invita le amministrazioni a programmare i propri approvvigionamenti ricorrendo alle misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti, acquisendo quindi reti, strumenti cloud e dispositivi, come prevede l'articolo 75 del dl 18/2020: a conferma che l'utilizzo dei mezzi di proprietà dei dipendenti è stata una parentesi dettata dall'emergenza iniziale, ma che

a regime gli strumenti debbono essere forniti dall'ente datore.

Contestualmente, spiega la direttiva, le p.a. dovranno produrre lo sforzo di giungere alla più diffusa possibile dematerializzazione dei procedimenti, passaggio indispensabile per favorirne la gestione da remoto a pieno regime. L'obiettivo finale è «mettere a regime e rendere sistematiche le misure adottate nella fase emergenziale, al fine di rendere il lavoro agile lo strumento primario nell'ottica del potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, utilizzando anche la leva della formazione dei dipendenti, limitando al massimo il rischio di stress correlato alle nuove modalità di lavoro e garantendo il diritto alla disconnessione». Palazzo Vidoni, in vista di una possibile progressiva riapertura degli uffici pubblici, invita ad integrare il documento di valutazione dei rischi, identificando misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al rischio di esposizione a Sars-Cov-2.

© Riproduzione riservata

Nuova Imu, per i comuni mani libere sui regolamenti

Per i comuni si avvicina la scadenza per fare delle scelte ad hoc sulla nuova Imu. Entro il prossimo 30 giugno, infatti, dovranno essere adottati i regolamenti, la cui finalità è quella di introdurre delle regole nei limiti consentiti dalla legge. Per dare una mano agli enti locali, con una nota pubblicata il 30 aprile scorso l'Ifel (istituto di finanza locale dell'Anci) ha fornito indicazioni sulla nuova imposta, allegando uno schema di regolamento. Nel regolamento vengono delineate le norme che gli enti possono introdurre, in particolare, sui valori delle aree edificabili, sui limiti al potere di accertamento, sui rimborsi per le aree divenute inedificabili, con relativi termini massimi per la loro retroattività, che non può andare oltre i 5 anni precedenti.

Nello schema di regolamento Imu predisposto dall'Ifel, il riferimento normativo è rappresentato dall'articolo 1, comma 777, della manovra di bilancio 2020 (legge 160/2019), che attribuisce agli enti le facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori di mercato delle aree edificabili, di limitare il potere di accertamento, di disporre il rimborso per le aree divenute inedificabili, in seguito alle modifiche urbanistiche. I comuni possono stabilire, con delibera del consiglio, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree, al fine di limitare il potere di accertamento, qualora l'imposta venga versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato. Ancora oggi, però, non è pacifico se l'amministrazione locale possa accertare un valore

maggiore, rispetto a quello deliberato, qualora il contribuente versi l'imposta uniformandosi a quello prestabilito. Al riguardo la Cassazione (ordinanza 4969/2018) ha chiarito che i comuni hanno il potere di accertare i valori delle aree in misura superiore a quelli fissati dallo stesso ente, con delibera del consiglio comunale o della giunta, qualora risultino inferiori a quelli indicati in atti pubblici o privati di cui l'ufficio tributi sia in possesso o a conoscenza. La deliberazione non può avere altro effetto che quello di autolimitare il potere di accertamento dell'imposta. L'ente si obbliga a ritenere congruo il valore nel caso in cui sia stato dichiarato in misura non inferiore a quello deliberato. È evidente, tuttavia, che il valore minimo è un elemento presuntivo che deve essere riconsiderato, se contraddetto da un valore maggiore accertato dall'ente impositore. Va rilevato, però, che con altre pronunce la Cassazione ha sempre ritenuto congrui i valori deliberati dal consiglio. Inoltre, il regolamento può prevedere il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili.

Sergio Trovato

© Riproduzione riservata

Il vademecum dell'Anac per accelerare le procedure

Appalti più veloci in emergenza Covid

DI ANDREA MASCOLINI

Accelerare le procedure per arrivare ad una rapida aggiudicazione degli appalti pubblici in questa fase emergenziale. È questa la finalità principale delle indicazioni fornite dall'Autorità nazionale Anticorruzione nel vademecum (con note, tabelle esplicative per rendere la lettura più agevole e riferimenti normativi ad utilizzo dei funzionari pubblici) diffuso giovedì scorso. L'operazione condotta dall'Anac è meramente riepilogativa delle possibilità offerte a legislazione vigente per accelerare gli affidamenti. Il vademecum, con un documento ricognitivo delle norme acceleratorie e di semplificazione, dovrebbe quindi contribuire anche a ridurre i rischi di irregolarità e contestazioni nel far fronte all'emergenza sanitaria in atto e nelle ipotesi in cui sia indispensabile, in presenza dei presupposti di legge, a procedere con la massima speditezza. Nel testo, che ripercorre parte dei contenuti già elaborati dalla Commissione europea settimane fa all'avvio dell'emergenza e espressamente richiamati e fatti salvi dall'Autorità nella delibera n. 312 del 9 aprile 2020, si ricordano le condizioni previste nella normativa vigente per assegnare gli appalti senza pubblicare i bandi di gara in presenza di determinate circostanze; si elencano le fattispecie che consentono di applicare tempi ridotti per la presentazione delle offerte, si fa riferimento ai casi di utilizzo di autodichiarazioni e controlli ex post, nonché alla facoltà di ricevere forniture in via d'urgenza anche senza aver ancora stipulato un contratto. In continuità con quanto indicato dalla Commissione europea, e con più capillare riferimento al quadro normativo italiano, l'Anac procede indicando le principali previsioni del Codice dei contratti che in relazione ad ogni fase

del processo di approvvigionamento consentono l'accelerazione della procedura o lo svolgimento della stessa con modalità semplificate, nel rispetto dei principi generali di cui agli artt. 29 e 30 dlgs 50/2016. Da notare il richiamo, ad esempio, alla riduzione dei termini delle procedure aperte da 35 a 10 giorni in caso di urgenza e di presentazione delle offerte in via telematica o la riduzione in caso di procedura ristretta sia per l'invio della domanda di partecipazione (da 30 a 10 giorni) che per la lettera di invito a presentare offerta (sempre da 30 a 10 giorni). Si ricorda anche che in caso di affidamento diretto (fino a 40 mila euro) la stipula del contratto può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici; in questi casi inoltre non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto. L'Anac fa presente poi che per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti sottosoglia le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attui procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica (Mepa), dove peraltro non si applica il termine di attesa di 35 giorni prima della stipula del contratto. Per gli affidamenti di urgenza l'Anac fa presente che «la circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a 15 giorni dall'insorgere dell'evento, ovvero entro il termine stabilito dalla declaratoria dello stato di emergenza».

© Riproduzione riservata



La direttiva della Funzione pubblica sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi



La nota Ifel sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

